



N. R.G. 5766/2016

Sentenza n. 1126/2019 pubbl. il 27/05/2019

RG n. 5766/2016

Repert. n. 2469/2019 del 27/05/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Liliana Guzzo Presidente
- dr. Lina Tosi Giudice est.
- dr. Chiara Campagner Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5766/2016 del Ruolo Generale, promossa con ricorso in riassunzione depositato il 23/10/2017

da

A
con gli avv.
Venezia (anche domiciliatario)

di

Attore – ricorrente in riassunzione

contro

BANCA B
con gli avv.

in liquidazione coatta amministrativa

Testo

Convenuta in riassunzione

Udienza di precisazione delle conclusioni: 23/1/2019



Conclusioni per parte attrice:

come da ricorso ex art. 303 c.p.c. del 23/10/2017 e in via istruttoria come da memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 del 23/12/2016 e 14/1/2017 con rigetto delle eccezioni avversarie

NEL MERITO:

- **1) accerti e dichiari** il Tribunale la simulazione relativa, sotto il profilo soggettivo, dell'operazione posta in essere dalla Banca **BANCA B** con il **A**, consistita nell'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché nella conclusione del contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, e quindi l'interposizione fittizia dell'odierno attore con riferimento ai contratti in questione e, conseguentemente, **accerti e dichiari** il Tribunale che **B. B** è proprietaria delle azioni oggetto di causa (comprese quelle in cui sono state convertite le obbligazioni sopra indicate) e, in ogni caso, che nulla deve l'odierno attore alla convenuta a fronte dell'acquisto dei titoli e/o dell'affidamento in conto corrente per cui è causa;
- **2) conseguentemente, accerti e dichiari** il Tribunale la nullità e/o l'inefficacia del/i contratto/i di cui al punto precedente per violazione dell'art. 2357 cod. civ. ovvero, comunque, per illiceità della causa o del motivo comune ai contraenti, ovvero ancora in quanto posto/i in essere in frode alla legge, per i motivi esposti in atti;
- **3) accerti e dichiari** il Tribunale la nullità dei contratti con i quali il dott. **A** è addivenuto all'acquisto, dalla **BANCA B**, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, per mancata indicazione della facoltà di recesso facente capo all'odierno attore, ai sensi dell'art. 30, commi 6° e 7°, del d.lgs. 24/2/1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), ovvero perché conclusi dalla banca fuori sede senza avvalersi di promotori finanziari, ai sensi dell'art. 31 del T.U.F., nonché la conseguente nullità anche del contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, in quanto costituente un'operazione unitaria rispetto ai contratti di acquisto dei titoli sopra indicati ovvero, comunque, ad essi collegato, per le ragioni esposte in atti;
- **4) accerti e dichiari** il Tribunale la nullità e/o l'inefficacia dei contratti oggetto di causa – vale a dire di quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché del contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati – per violazione dell'art. 2358 cod. civ. ovvero, comunque, per illiceità della causa o del motivo comune ai contraenti, ovvero ancora in quanto posti in essere in frode alla legge, per i motivi esposti in atti;



- **5) accerti e dichiari** il Tribunale la nullità e/o l'inefficacia dell'unico negozio atipico costituito dai contratti oggetto di causa – vale a dire da quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché dal contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013 – per mancanza di causa e/o, comunque, in quanto non volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., per i motivi esposti in atti;
- **6) annulli** il Tribunale i contratti oggetto di causa – vale a dire quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché il contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati – per violenza della banca convenuta, ovvero per dolo della stessa o, comunque, dei suoi dipendenti, ovvero ancora per errore del dott. **A**, per i motivi esposti in atti;
- **7) accertato e dichiarato** il grave inadempimento della banca agli obblighi gravanti sulla stessa e meglio descritti in atti, **accerti e dichiari** il Tribunale la risoluzione dei contratti oggetto di causa, vale a dire di quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché del contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati;
- **8) accertato e dichiarato** che l'operazione oggetto di causa era inadeguata ovvero, comunque, inappropriata rispetto al profilo del dott. **A**, **accerti e dichiari** il Tribunale la nullità dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché del contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati;
- **9) in conseguenza** della dichiarazione di nullità, dell'annullamento o della risoluzione dei contratti oggetto di causa – vale a dire di quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «*Scheda di adesione*» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché del contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati – **accerti e dichiari** il Tribunale il diritto del dott. **A** di ottenere da **BANCA B** S.p.a. la restituzione di tutto quanto dal medesimo versato a qualsiasi titolo in esecuzione dei contratti



stessi, maggiorato degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;

- **10)** in ogni caso, **accerti e dichiari** il Tribunale che nulla deve l'odierno attore alla banca convenuta in relazione ai contratti oggetto di causa – vale a dire a quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «Scheda di adesione» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, nonché del contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati –, neppure a titolo di interessi o spese, anche, eventualmente, previa compensazione delle rispettive poste obbligatorie, per le ragioni tutte esposte in atti;

IN VIA SUBORDINATA:

- **11)** **accerti e dichiari** il Tribunale l'obbligo della banca convenuta di riacquistare dall'odierno attore i titoli da quest'ultimo acquistati a seguito della «Scheda di adesione» di data 23/7/2013, nella loro attuale consistenza (ivi comprese, in particolare, le azioni in cui sono state convertite le obbligazioni a suo tempo acquistate dall'attore), al prezzo complessivo pagato dal dott. **A** per il loro acquisto;

- **12)** **accerti e dichiari** il Tribunale l'obbligo della banca convenuta di restituire gli importi pagati dal dott. **A** (o che egli fosse chiamato a pagare), nonché di risarcire i danni patiti dal medesimo (o che egli avesse a subire), per effetto della conclusione dei contratti oggetto di causa (relativi all'acquisto, da parte dell'odierno attore, a seguito della «Scheda di adesione» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni **B. B** e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, unitamente al contratto di affidamento in conto corrente di data 23/7/2013), importi e/o danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, almeno pari alla differenza tra tutto quanto l'odierno attore ha o avrà pagato (o quanto al medesimo sarà stato addebitato) in esecuzione dei contratti oggetto di causa e quanto egli dovesse eventualmente ricavare dalla cessione delle azioni **B. B**, ovvero comunque il valore attuale delle stesse, importi maggiorati della rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;

- **13)** in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta in relazione alle condotte descritte in atti, **accerti e dichiari** il Tribunale l'obbligo della banca convenuta di provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore in conseguenza della conclusione dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto, da parte del medesimo, a seguito della «Scheda di adesione» di data 23/7/2013, di 4.005 azioni e di obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 250.312,50 della banca medesima, a fronte dell'errata indicazione, da parte della banca convenuta, del valore delle azioni in parola, al momento dell'acquisto, pari ad euro 62,50, danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, pari alla differenza tra il valore effettivo



delle azioni acquistate dal dott. **A** e l'importo a tal fine dal medesimo pagato per ciascuna di esse, importi maggiorati della rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;

IN OGNI CASO:

- **14) inibisca** il Tribunale a **BANCA B** S.p.a. di segnalare a carico del dott. **A** qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto di causa alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, ovvero comunque **accerti e dichiari** l'insussistenza di alcun diritto, in capo a Banca **B** S.p.a., di dare corso a tali segnalazioni, nonché il diritto dello stesso attore di ottenere la cancellazione di ogni segnalazione eventualmente effettuata in tal senso;
- **15) spese** rifuse.

Conclusioni per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- *in via preliminare, in rito*, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- *nel merito*, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
- *in subordine, nel merito*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio.
- *in via istruttoria*:
 - i (i) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'attore e dichiarare inammissibili i documenti depositati dall'attore con la seconda e la terza memoria ex art. 183 c.p.c.;
 - ii (ii) ammettere le istanze di prova testimoniale articolate dalla Banca con la seconda e la terza memoria ex art. 183 c.p.c., anche a prova contraria rispetto ai capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.



MOTIVI

A agiva contro **BANCA B** allora *in bonis* deducendo di essere stato contattato nel luglio 2013 da una funzionaria della Banca, di cui era correntista, che gli proponeva di acquistare azioni e obbligazioni dell'Istituto per una elevata somma, al fine di fare un "favore" alla Banca che aveva necessità di procedere ad un aumento di capitale; e ciò nel mentre rappresentava che la Banca riteneva opportuno ridurre l'affidamento che essa aveva in precedenza accordato alla società **C** s.r.l. in cui l'attore era Presidente del C.d.a.. La funzionaria aveva chiarito che l'acquisto sarebbe stato finanziato dalla Banca stessa mediante la concessione di un affidamento, e che il correntista non avrebbe subito esborsi; e che la Banca avrebbe riacquistato le azioni per un prezzo almeno pari a quello di collocamento. In conseguenza l'attore aveva sottoscritto un contratto di affidamento in conto corrente di euro 540.000 su un nuovo conto corrente – n. 731/1067721 - destinato a regolare l'operazione; e l'acquisto di 4005 azioni al prezzo unitario di euro 62,50, e di obbligazioni convertibili in azioni per un valore nominale di euro 250.312,50. Successivamente le azioni della Banca subirono vari deprezzamenti, e l'Istituto da un lato nel maggio 2015 provvide a convertire le obbligazioni in azioni, e nel dicembre 2015 comunicò al correntista l'assegnazione di ulteriori azioni quali "premio fedeltà"; la Banca non riacquistò i titoli, nonostante lo avesse fatto a favore di altri azionisti, in violazione del principio di parità di trattamento dei soci.

Premessa la tesi del collegamento negoziale fra fidi e acquisti, tacciava le varie operazioni come soggettivamente simulate, in quanto egli vi si sarebbe prestato sulla richiesta della Banca di fare ad essa un "favore" operando quale prestanome a favore della stessa, allo scopo illecito di superare il divieto di acquistare azioni proprie; in subordine, ove l'interposizione dovesse ritenersi reale, la Banca era obbligata, a tanto essendosi impegnata, a riacquistare tali azioni.

Lamentava poi la mancata previsione del diritto di recesso per i contratti negoziati fuori della sede – essendo stati i contratti sottoscritti nello studio di notaio dell'attore – ex art. 30 TUF, con la conseguente doglianza di nullità delle operazioni.

Inoltre censurava le operazioni di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., per frode alla legge o illiceità della causa, stante la violazione della detta norma.

Lamentava comunque la carenza di causa meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e anche per questa ragione la nullità delle operazioni.

Inoltre contestava dolo o errore e conseguente annullabilità delle operazioni, essendo stato l'attore tratto in inganno sul rischio delle operazioni, presentato come nullo, e comunque sulla disponibilità della Banca a



riacquistare le azioni in ogni momento.

Deduceva poi responsabilità contrattuale della Banca, tale da dare luogo alla risoluzione, per violazione della disciplina sulla diligenza dell'intermediario in valori mobiliari, ex art. 21 TUF.

Proponeva dunque domande demolitorie, restitutorie e risarcitorie, e altre accessorie e conseguenti.

La convenuta resisteva nel merito, in fatto e in diritto. Eccepiva inoltre convalidazione – per le nullità ex artt. 30 e 31 TUF - nonché prescrizione quinquennale e decennale rispettivamente per le pretese aquiliane e per quelle fondate sul disposto dell'art. 30 e 31 TUF , e per quelle contrattuali.

Nella causa, dopo che erano stati assegnati e fruiti i termini istruttori di legge, difesa della convenuta dichiarava l'evento interruttivo costituito dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca, e il giudizio era dichiarato interrotto il 3/11/2017.

La causa è stata riassunta, e rimessa in decisione senza ulteriori attività, stanti le eccezioni preliminari della parte convenuta. Infine le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Con la presente sentenza si affronteranno innanzitutto le questioni preliminari, suscettibili di definire il giudizio: la questione della procedibilità (o perseguibilità) e la questione della competenza.

Va ricordato che l'art. 83 comma 3 TUB (“3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”) contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.



Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale – valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del “Tribunale fallimentare” svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che *“comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa”* (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.



Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano “*come scopo solo tale accertamento*”. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesta, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita - era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Non può dunque essere negata la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura proposte dal soggetto che sia debitore della banca ormai in liquidazione in forza di titolo invalido, o risolto, e che ha interesse a vedersi liberato dal debito.

Non è distonico rispetto alla ricostruzione sistematica di cui sopra, ed anzi ne costituisce conferma nella materia della risoluzione, il disposto dell'art. 72 comma 5 l.fall (applicabile alla liquidazione ex art. 83 comma 2 TUB) il quale stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), solo la parte che intende ottenere la restituzione deve proporre la domanda secondo le regole dell'accertamento del passivo.

Nelle sue difese, parte attrice assume che la presente causa possa proseguire in quanto avente ad oggetto unicamente una pronuncia di accertamento o costitutiva, e non già pronunce di condanna.

La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, infatti, in generale, da un lato apre la via all'accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste *ex contractu*), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall'altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (*ex nullitate*) o risarcitorie che invece non sono ammissibili.

La pretesa attorea deve essere dunque correttamente identificata e qualificata.



Nella prospettazione della parte attrice essa è stata indotta/costretta/convinta ad acquistare azioni e obbligazioni convertibili della banca, utilizzando in parte somme che le venivano messe a disposizione mediante affidamento in conto, affidamento tuttora in essere.

Fra le domande della attrice conseguenti alle domande demolitorie ve ne sono alcune (1,10) in cui chiede accertarsi che l'attore nulla deve alla Banca. Tali domande - intesa come afferenti la copertura dell'affidamento ancora in essere - sono tuttora procedibili avanti il giudice ordinario: infatti la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di tale suo debito verso la procedura.

Diversamente deve ritenersi, quanto alla perseguibilità, che va negata, per le ulteriori domande attoree sub. 9), 11), 12) 13), in quanto tali domande se accolte andrebbero a disporre delle risorse della massa o porrebbero la premessa per una incisione nella distribuzione dell'attivo.

Si pronuncia dunque in via non definitiva come in dispositivo, e si rimette la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio, ammettendo per intanto la prova orale.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiara improseguibili le domande sub. 9), 11) 12), 13;
- 2) Dispone la separazione di tali domande, senza necessità, allo stato, di formare nuovo fascicolo;
- 3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

Venezia, 24/4/2019

Il Presidente dr. Liliana Guzzo

Il Giudice est. dr. Lina Tosi

